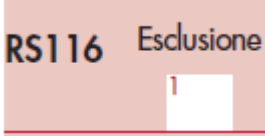


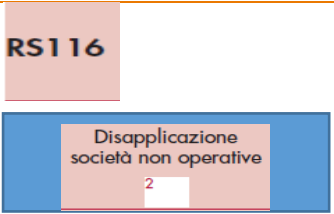
Lo sai che...

I codici di esclusione delle società di comodo

Lo sai che per essere esclusa dalla disciplina delle società di comodo in Unico occorre indicare appositi CODICI?

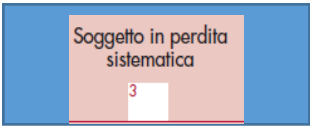
Le istruzioni al Modello Unico, tuttavia, non indicano in chiaro quali sono le cause di esclusione che corrispondono ai singoli codici. Nell'apposito prospetto (quadro RS) l'unica cosa in chiaro è l'esclusione della disciplina per le start up innovative e l'impegno allo scioglimento della società assunto nella presente dichiarazione (non in una precedente dichiarazione). Ecco per voi i codici da indicare nelle apposite caselle, ricorrendo i relativi presupposti.

	Cause esclusione art. 30, c. 1, l. 724/94 (presenti nel 2014) (utili sia per società con insufficienza ricavi sia in perdita sistematica)
1	Soggetti obbligati a costituirsi in forma di società di capitali
2	Soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
4	Società o enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
5	Società esercenti pubblici servizi di trasporto
6	Società con un numero di soci non inferiore a 50
7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità.
8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo
9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
12	Società consortili

RF74 Cl. 2	 Cause esclus. soc. non operative insufficienza ricavi (presenti nel 2014) Provvedimento del 14 febbraio 2008, n. 23681 - Le lett. da b) a f) sono quelle di riferimento del Provvedimento 2008, le altre Provvedimento 2012 - I n. da 2 a 99 sono i codici da utilizzare nel rigo RF74, Cl. 2
2 - b)	Società in procedura concorsuale (art. 101, c. 5, Tuir) o in liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti inizio delle procedure, i cui termini di presentazione di Unico scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.

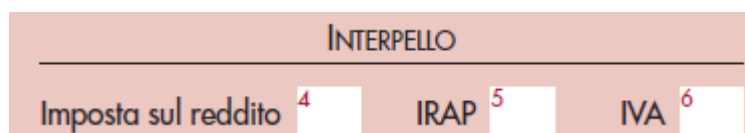
Lo sai che...

3 - c)	Società sottoposte a sequestro penale o confisca o con amministratore giudiziario. La disapplicazione opera dal periodo imposta in cui è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi.
4 - d)	Società con immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato (L. n. 431/98 o ad altre leggi regionali o statali). La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili
5 - e)	Società con partecipazioni in: 1) società non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società che hanno ottenuto interpello positivo 3) società residenti all'estero cui si applica regime CFC (art. 168 TUIR). La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni
6 - f)	Società con interpello positivo i cui presupposti che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi.
7 - f)	Società con interpello positivo in caso di esonero obbligo di compilazione del prospetto. L'ipotesi ricorre quando con l'interpello si è ottenuta la disapplicazione tout court della disciplina e non quando l'interpello ha escluso dalla disciplina solo alcuni cespiti
8	Società che esercitano esclusivamente attività agricola art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni previste dall' art. 2 D.Lgs. 99/2004
9	Società con adempimenti e versamenti tributari sospesi o differiti per eventi calamitosi (art. 5 L. 225/92). La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.
99	Società in liquidazione che ha assunto in un precedente Unico impegno a cancellarsi dal R.I. entro il termine di presentazione Unico successivo. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir

RF74 cl. 3	RS116 	Cause disappl. società perdita sistemica – (presenti in uno degli anni 2009-2013) Provvedimento dell'11 giugno 2012, n. 87956 - Le lett. da b) a m) sono quelle di riferimento del Provvedimento 2012 - I n. da 1 a 99 sono i codici da utilizzare nel rigo RF47, cl. 3
1	La società è di comodo poiché in perdita sistemica e non presenta né cause di esclusione per legge né esimenti da Provvedimento.	
2 - b)	Società in procedura concorsuale (art. 101, c. 5, Tuir) o in liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti inizio delle procedure, i cui termini di presentazione di Unico scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.	
3 - c)	Società sottoposte a sequestro penale o confisca o con amministratore giudiziario. La disapplicazione opera dal periodo imposta in cui è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi.	

Lo sai che...

4 - c)	Società con partecipazioni in: 1) società non di per perdita sistematica 2) società che hanno ottenuto interpello positivo 3) società residenti all'estero cui si applica regime CFC (art. 168 TUIR). La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni. La partecipante non deve svolgere attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni
5 - e)	Società con interpello positivo i cui presupposti che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi.
6 - e)	Ipotesi di cui al punto precedente ma con esonero di compilazione del modello. L'ipotesi ricorre quando con l'interpello si è ottenuta la disapplicazione tout court della disciplina e non quando l'interpello ha escluso dalla disciplina solo alcuni cespiti
7 - f)	Società che conseguono un MOL positivo: differenza tra il valore ed i costi della produzione (lett. A) e B) art. 2425 c.c.). Ma i costi produzione rilevano al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti nn. 10), 12) e 13) lett. B). Per i soggetti IAS voci di CE corrispondenti. Il MOL è anche al netto dei canoni di locazione finanziaria.
8 - g)	Società con adempimenti e versamenti tributari sospesi o differiti per eventi calamitosi (art. 5 L. 225/92). La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.
9 - h)	Società con perdita fiscale di periodo che depurata da importi che non concorrono a formare il reddito (proventi esenti, esclusi o soggetti a R. secca o imposta sostitutiva, ovvero agevolazioni) chiuderebbe con reddito positivo.
10 - i)	Società che esercitano esclusivamente attività agricola art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni previste dall' art. 2 D.Lgs. 99/2004
11 - l)	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
12 - m)	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta. Dunque una società costituita nel 2009 nel 2014 non ha ancora compiuto il quinquennio utile al monitoraggio
99	Società in liquidazione che ha assunto in un precedente Unico impegno a cancellarsi dal R.I. entro il termine di presentazione Unico successivo. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir



Ipotesi riferite ad interpello accolto